



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 134/2023 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 31.01.2023, composto come da verbale in pari data;

Sentita la Relatrice, Consigliera Carla Romana Raineri;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modificazioni;

Richiamata la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Richiamata la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Richiamata la delibera n. 986 del 21.06.2022 con la quale è stato approvato il bando di interpello n. 2/2022 per il trasferimento di sede dei giudici presso le Commissioni tributarie provinciali, ora Corti di Giustizia Tributaria di primo grado;

Richiamata la delibera n. 1543 del giorno 08.11.2022, con la quale sono state approvate la graduatoria unica generale e le graduatorie per ogni sede concorsuale dell'interpello per il trasferimento di sede ai fini della copertura di **n. 197 posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali, ora Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, dando contestualmente atto delle sedi rimaste vacanti;**

Richiamata la delibera n. 1789 del 13.12.2022 con la quale sono state approvate le nomine dei candidati assegnatari delle sedi concorsuali, i quali hanno regolarmente accettato l'incarico entro i termini e nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 8 del bando;

Considerato che con la medesima delibera sopra richiamata si è dato atto, altresì della mancata dichiarazione di accettazione/rinuncia entro il termine assegnato di sette giorni liberi, della Dott.ssa , Polverino Maria Teresa, nata il 18.11.1960, assegnataria della sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con punti 15,00;

Accertato che la Dott.ssa Polverino Maria Teresa, come sopra generalizzata, ha ricevuto notifica della delibera di approvazione della graduatoria – n. 1543 del giorno 08.11.2022 – all'indirizzo PEC dichiarato nella domanda di partecipazione, in data 10.11.2022 come da protocollo n. 15514 in pari data;

Considerato che a seguito della mancata accettazione nei termini, con la medesima delibera n. 1789 del 13.12.2022, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria per la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, a favore del candidato ivi collocato alla posizione n. 49, con punti 4,50, Dott.ssa Bonaventura Maria, nata il 19.05.1960;

Considerato che la delibera n. 1789 del 13.12.2022 è stata notificata alla Dott.ssa Bonaventura Maria, come sopra generalizzata, in data 14.12.2022, con protocollo n. 17247, unitamente alla richiesta di accettazione della sede assegnata;

Considerato altresì che la Dott.ssa Bonaventura Maria ha riscontrato la suddetta notifica in data 15.12.2022, depositando al protocollo n. 17354 la dichiarazione di accettazione dell'incarico presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;

Vista l'istanza presentata dalla Dott.ssa Polverino Maria Teresa, come sopra generalizzata, acquisita al protocollo n. 17455 del 19.12.2022, nella quale dichiara di avere provveduto ad inviare tempestivamente la dichiarazione di accettazione, purtroppo indirizzando ad una PEC non corretta ed inesistente, e per tale ragione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Ufficio Concorsi, non l'hanno ricevuta. Per quanto rappresentato la Dott.ssa Polverino chiede, se possibile, di accogliere comunque la richiesta di trasferimento presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;

Richiamato il D.P.R. 11.02.2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, L. 16.01.2003, n. 3);

Richiamato il Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie del 2.11.2005, con il quale si sono dettate le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", ovvero tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio;

Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) in cui si fa esplicito riferimento alla posta elettronica certificata, agli artt. 6 e 48, con rinvio al D.P.R. 68/2005.

In particolare l'art. 48 prevede al primo comma che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68. Al terzo comma si precisa che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11.02. 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche;

Atteso che "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici- significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale;

Richiamato l'articolo 8 del bando che prevede: *"Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni*

dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.”;

Richiamata anche la più recente giurisprudenza inerente l'argomento in cui è confermato che “la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 26773/2016, n.30532/2018, n. 31045/2021);

Considerata la negligenza dell'istante nel verificare l'avvenuta notifica della dichiarazione di accettazione, non accertando la ricezione della notifica di avvenuta consegna della PEC;

Considerato altresì, che a seguito del mancato deposito della dichiarazione di accettazione entro i termini assegnati, il Consiglio ha legittimamente provveduto, in conformità alle regole generali richiamate nel bando nonché ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione, al tempestivo scorrimento della graduatoria al fine di addivenire alla copertura del posto lasciato vacante dalla Dott.ssa Polverino, notificando la richiesta di accettazione della sede alla Dott.ssa Bonaventura Maria, come sopra riportato;

Considerato che l'espletamento del procedimento amministrativo ha determinato l'insorgenza del legittimo affidamento nei confronti del candidato a beneficio del quale è stato operato lo scorrimento, nonché di un precipuo diritto soggettivo alla nomina, ancorchè l'agire della Pubblica Amministrazione è corretto e legittimo;

Richiamata la delibera n. 7 del 17.01.2023, con la quale la Dott.ssa Bonaventura Maria, in esito al sopra descritto procedimento di scorrimento della graduatoria, è stata nominata Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di rigettare l'istanza di autotutela presentata dalla Dott.ssa Polverino Maria Teresa, nata il 18.11.1960, acquisita al protocollo n. 17455 del 19.12.2022 per le motivazioni richiamate in premessa.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria “www.giustizia-tributaria.it”, nella sezione “PUBBLICITÀ LEGALE” e nella sezione “CONCORSI”.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

- la trasmissione della presente delibera al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- la comunicazione della presente delibera alla Dott.ssa Polverino Maria Teresa.

IL PRESIDENTE
Firmatario1